

Il quadro normativo Italiano

La normativa del settore è stata fortemente modificata a seguito dell'entrata in vigore del [Decreto Legislativo n. 164 del 23 Maggio 2000](#), di recepimento della [Direttiva Europea 98/30/CE](#), concernente norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

L'attività di distribuzione di gas naturale è dichiarata attività di servizio pubblico.

Viene individuata una fase a regime, dove l'affidamento del servizio avviene con gara per periodi non superiori a 12 anni.

Per favorire l'adeguamento progressivo del sistema alla nuova situazione, viene definito un periodo transitorio, di durata compresa tra 5 e 10 anni.

Il decreto prevede la separazione societaria dell'attività di distribuzione da quella di vendita, a decorrere dal 1° Gennaio 2002 (per le imprese con meno di 100.000 clienti finali, l'obbligo decorre dal 1° Gennaio 2003).

In vista di una progressiva liberalizzazione del mercato, viene attribuita la qualifica di cliente idoneo: alle aziende distributrici; ai clienti finali con consumi superiori a 200.000 metri cubi all'anno; ai consorzi e alle società consortili con consumi pari almeno a 200.000 metri cubi all'anno e i cui singoli componenti consumino almeno 50.000 metri cubi annui; ai clienti grossisti; alle imprese che acquistano gas per produzione di energia elettrica e cogenerazione di energia elettrica e calore. Dal 1° Gennaio 2003 tutti i clienti finali saranno idonei.

- Il [Decreto Legislativo n. 164/2000](#) stabilisce che per quanto da esso non espressamente previsto in materia di distribuzione gas, si applicano le norme vigenti in materia di servizi pubblici locali.
- La disciplina generale dei servizi pubblici locali, stabilita dagli articoli 113 e seguenti del [Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), è stata successivamente modificata dall'articolo 35 della [Legge 28 Dicembre 2001, n. 448 \(Legge Finanziaria per l'anno 2002\)](#), che introduce la distinzione tra servizi a rilevanza industriale e servizi privi di tale rilevanza, facendo salve le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di recepimento delle normative comunitarie.
L'attuazione della nuova disciplina è demandata ad un regolamento del Governo, che dovrà, tra l'altro, individuare i servizi pubblici locali di rilevanza industriale a cui si applica l'articolo 35 della Legge 448/2001.
- Italgas S.p.A. è concessionaria del servizio di distribuzione gas in 1270 [Comuni](#).
- Per quanto attiene alla normativa del settore energetico, va segnalata l'entrata in vigore della [Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001, n. 3](#), che, riformando il Titolo V, Parte Seconda, della Costituzione, modifica la ripartizione delle competenze, legislative e amministrative, tra lo Stato e le Regioni.
In particolare, il nuovo articolo 117 della Costituzione attribuisce le materie della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, che va esercitata nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
- Inoltre, nel Settembre 2002, il Governo ha approvato un [Disegno di Legge di riforma e riordino del settore energetico](#), secondo alcune linee di intervento fondamentali:
 - la ripartizione delle competenze dello Stato e delle Regioni, in relazione alle modifiche introdotte dalla riforma del Titolo V della Costituzione, con l'indicazione dei principi fondamentali per la legislazione regionale nel settore;
 - il completamento della liberalizzazione dei mercati energetici, al fine di promuovere la concorrenza e ridurre così i prezzi;
 - l'incremento dell'efficienza del mercato interno, attraverso procedure di semplificazione e interventi di riorganizzazione del settore;
 - una più incisiva diversificazione delle fonti energetiche, anche a tutela della sicurezza degli approvvigionamenti e dell'ambiente.Il provvedimento passerà ora all'esame del Parlamento per il normale iter legislativo.

Il quadro normativo

Europeo

- La [Direttiva Europea 98/30/CE](#) è in via di recepimento da tutti i Paesi dell'Unione Europea. L'obiettivo è di creare nel tempo un mercato comune per l'energia attraverso un graduale processo di apertura dei mercati nazionali.
La liberalizzazione coinvolge tutti i Paesi membri, seppure con differenti dinamiche.
L'Unione Europea, in collaborazione con i Governi dei Paesi membri e le Autorità di regolazione, mantiene un costante monitoraggio sull'implementazione della Direttiva.
La stessa Direttiva prevedeva una sua revisione, da effettuarsi dopo dieci anni dalla sua entrata in vigore (cioè, nel 2008). Tuttavia, la Commissione dell'Unione Europea ha già predisposto una proposta di revisione che, nella versione originaria ([COM/2001/125](#)), prevedeva di liberalizzare il mercato del gas per tutti i consumatori non domestici a partire dal 1° Gennaio 2004 e per quelli domestici a partire dal 1° Gennaio 2005. Tale proposta è stata discussa nel vertice europeo di Stoccolma (Marzo 2001) e quindi in quello di Barcellona (Marzo 2002), dove è stato raggiunto un accordo che ridimensiona l'ipotesi di partenza della Commissione, stabilendo la libertà di scelta del fornitore di gas (oltre che di elettricità) per tutti i consumatori europei diversi da quelli domestici a partire dal 2004, ma senza fissare alcuna data per la liberalizzazione del mercato dei consumatori domestici.

Gestione

- **Tariffe:** con [delibera n. 237 del 28 Dicembre 2000](#), l'[Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas](#) ha definito il nuovo ordinamento tariffario relativo all'attività di distribuzione e all'attività di vendita a clienti vincolati del gas, così come previsto dal [Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, n. 164](#).
La delibera istituisce, a decorrere dal 1° Luglio 2001, un sistema tariffario articolato per fasce di consumo e non più per tipologie di uso e sostituisce i meccanismi di calcolo in vigore dal 1975, adeguando il sistema al processo di liberalizzazione in atto nel mercato nazionale del gas e attribuendo la rispettiva quota parte della tariffa alle imprese di distribuzione e alle società di vendita.
L'Autorità ha successivamente integrato la delibera n. 237/2000 con [delibera n. 122 del 26 Giugno 2002](#), che chiarisce alcuni aspetti legati ai criteri di determinazione del costo del capitale investito.
Prima del nuovo ordinamento, le **tariffe** venivano calcolate sulla base di una metodologia definita dalle competenti Autorità Pubbliche (Comitato Interministeriale Prezzi e Ministero dell'Industria).
- **Qualità del servizio commerciale:** è disciplinata e controllata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base della [delibera n. 47 del 2 Marzo 2000](#) concernente la disciplina dei livelli specifici e generali relativi ai fattori commerciali di qualità. I nuovi livelli di qualità commerciale, che i distributori dovranno rispettare nelle forniture, sono obbligatori ed unici su tutto il territorio nazionale.
Tale provvedimento è stato modificato dalla [delibera n. 334 del 28 Dicembre 2001](#), con cui l'Autorità definisce gli obblighi di qualità commerciale da attribuire rispettivamente alle aziende di distribuzione ed a quelle di vendita, quando le due attività sono esercitate in modo societariamente separato.
- **Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione:** accanto ai fattori commerciali di qualità del servizio, con [delibera n. 236 del 28 Dicembre 2000](#), poi modificata dalla [delibera n. 5 del 24 Gennaio 2001](#), l'Autorità ha individuato indicatori di qualità tecnica per le attività rilevanti ai fini della sicurezza delle reti e della continuità della distribuzione. Gli indicatori principali riguardano: ricerca delle dispersioni di rete, odorizzazione del gas, misura delle perdite di rete, pronto intervento e gestione delle interruzioni della fornitura.

- Sicurezza degli impianti interni: il 13 Giugno 2002 l'Autorità ha emanato un [documento di consultazione](#) per la regolazione degli accertamenti della sicurezza degli impianti a gas (domestici, centralizzati, di imprese commerciali e artigiane), a valle del contatore, cui seguirà l'emanazione di una delibera, come previsto dall'articolo 16.5 del [Decreto Legislativo n. 164/2000](#).
Si prevede che gli accertamenti vengano effettuati dal distributore locale con personale tecnico dipendente o esterno, e realizzati con modalità differenti per gli impianti nuovi, modificati o già in esercizio. Gli interventi saranno basati sia sull'esame della documentazione tecnica (dichiarazioni di conformità), sia attraverso verifiche tecniche presso il cliente. Viene proposta, inoltre, un'attuazione pianificata delle verifiche, per avere la certezza di raggiungere tutti i clienti in un ragionevole intervallo di tempo.
- L'Autorità ha inoltre dedicato provvedimenti specifici:
 - alla trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas, con la [delibera n. 42 del 14 Aprile 1999](#);
 - alle condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali, con la [delibera n. 229 del 18 Ottobre 2001](#);
 - alla separazione amministrativa e contabile per i soggetti che operano nel settore del gas, con la [delibera n. 311 del 21 Dicembre 2001](#).

Regolazione

- L'attività di regolazione del servizio è esercitata dall'[Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas](#), istituita con la [Legge 14 Novembre 1995, n. 481](#). Ad essa sono affidate funzioni relative alla fissazione delle tariffe, al controllo della qualità del servizio, alla separazione contabile e amministrativa, al rispetto degli obblighi di servizio pubblico e alla tutela degli interessi di consumatori e utenti. Può inoltre formulare osservazioni e proposte a Governo, Parlamento e Ministri competenti in tema di concessioni e forme di mercato, mentre ha compiti di consulenza e segnalazione in materia di recepimento e attuazione della normativa comunitaria. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Autorità può richiedere agli operatori informazioni e documenti sulle loro attività, può effettuare controlli ed irrogare sanzioni amministrative pecuniarie fino a 300 miliardi di lire.

Indirizzi Web per i links di riferimento:

- [Decreto Legislativo n. 164 del 23 Maggio 2000](#)
<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00164dl.htm>
oppure
<http://www.palazzochigi.it/servizi/provvedimenti/dettaglio.asp?d=5483>
oppure
http://www.eni.it/snam/italiano/download/pdf/direttiva_gas/decreto.pdf
- [Direttiva Europea 98/30/CE](#)
http://www.eni.it/snam/italiano/informazioni/normativa/direttivaeuropea_presentazione.html
- [Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#)
<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00267dl.htm>
- [Legge 28 Dicembre 2001, n. 448 \(Legge Finanziaria per l'anno 2002\)](#)
<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01448l.htm>
- [Comuni \(link contenente testo da aggiornare a cura dell'Unità MERP\)](#)
<http://www.italgas.it/profilo/presenza/italia.html>
- [Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001, n. 3](#)
<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01003lc.htm>

- **Disegno di Legge di riforma e riordino del settore energetico**
(link da definire entro pochi giorni, alla presentazione del provvedimento in Parlamento)
- **COM/2001/125**
http://europa.eu.int/comm/energy/en/internal-market/library/directive_it_acte.pdf
- **Tariffe (link contenente testo da sopprimere o da aggiornare a cura dell'Unità RAPTAR)**
<http://www.italgas.it/servizioclienti/gas/fatturazione/prezzo.html>
- **Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas**
<http://www.autorita.energia.it/>
- **delibera n. 237 del 28 Dicembre 2000**
<http://www.autorita.energia.it/docs/00/237-00.htm>
- **delibera n. 122 del 26 Giugno 2002**
<http://www.autorita.energia.it/docs/02/122-02.htm>
- **delibera n. 47 del 2 Marzo 2000**
<http://www.autorita.energia.it/docs/00/47-00.htm>
- **delibera n. 334 del 28 Dicembre 2001**
<http://www.autorita.energia.it/docs/01/334-01.htm>
- **delibera n. 236 del 28 Dicembre 2000**
<http://www.autorita.energia.it/docs/00/236-00.htm>
- **delibera n. 5 del 24 Gennaio 2001**
<http://www.autorita.energia.it/docs/01/5-01.htm>
- **documento di consultazione**
http://www.autorita.energia.it/docs/dc/dc_sicurezzapost.pdf
- **delibera n. 42 del 14 Aprile 1999**
<http://www.autorita.energia.it/docs/99/42-99.html>
- **delibera n. 229 del 18 Ottobre 2001**
<http://www.autorita.energia.it/docs/01/229-01.htm>
- **delibera n. 311 del 21 Dicembre 2001**
<http://www.autorita.energia.it/docs/01/311-01.htm>
- **Legge 14 Novembre 1995, n. 481**
http://www.autorita.energia.it/che_cosa/index_legge.htm